

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 926-B}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERLINGUER MARIO, SULOTTO, VIGORELLI, DE PASCALIS,
ALBONI, SCARPA, ARMAROLI**

**APPROVATA DALLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO, ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE, COOPERAZIONE)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 29 aprile 1964

**MODIFICATA DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, EMI-
GRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 24 settembre 1964 (Stampato n. 582)

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 30 settembre 1964*

TESTO

APPROVATO DALLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Interpretazione autentica dell'articolo 2 della
legge 14 novembre 1963, n. 1540, concer-
nente aumenti delle prestazioni economiche
ai tubercolotici assistiti dall'assicurazione
contro la tubercolosi.**

ART. 1.

L'articolo 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1540, va interpretato nel senso che l'indennità post-sanatoriale di cui all'articolo 4 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere corrisposta per un intero anno, qualunque sia la durata del ricovero in casa di cura, purché non inferiore a due mesi.

TESTO

APPROVATO DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Modifica dell'articolo 2 della legge 14 no-
vembre 1963, numero 1540, concernente
aumenti delle prestazioni economiche ai
tubercolotici assistiti dall'assicurazione con-
tro la tubercolosi.**

ART. 1.

L'ultimo capoverso dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1540, con decorrenza 1° luglio 1963, è modificato come appresso:

« Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 1957, n. 1126 e il terzo comma dell'articolo 4 della legge 28 febbraio 1953, n. 86 ».

Per le liquidazioni della indennità post-sanatoriale già avvenute a norma dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1540, per la durata di nove mesi, il pagamento degli ulteriori tre mesi di indennità avviene su domanda degli interessati da presentarsi all'I.N.P.S. nel termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

L'onere che la presente legge comporta è a carico dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.